

COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli



PROGETTO

PROPOSTA DI ADOZIONE VARIANTE AL PUC CON INTEGRAZIONE ART. 39 DELLE NTA
ai sensi della L.R. 16/2004 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 5/2011

ELABORATI GRAFICI

RELAZIONE TECNICA - INTEGRAZIONE N.T.A.

R.U.P.

Ufficio Tecnico - Urbanistica
Arch. Vittorio Celentano

IL SINDACO

Giulio Gerli



COMUNE DI STRIANO
(Città metropolitana di Napoli)
Via Sarno, 1 - 80040 Striano NA

ADOZIONE VARIANTE AL PUC CON INTEGRAZIONE ART. 39 DELLE NTA, ai sensi della L.R. 16/2004 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 5/2011

RELAZIONE TECNICA

Normativa di riferimento:

- legge Regionale della Campania n.16/04, come successivamente modificata ed integrata, recante le “*Norme sul Governo del Territorio*”;
- Regolamento di Attuazione per il governo del territorio n. 5 del 04 agosto del 2011;
- “Manuale operativo del Regolamento di n. 5 del 04 agosto del 2011 di attuazione della L.R. 16/2004;
- artt. 6,11 e 12 del D.LGS. n. 152/06 e art. 2 del reg. 5/2011 recante “*Norme in materia Ambientale*” che disciplinano la modalità di svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- “Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania” approvato con D.P.G.R. n.17 del 18 dicembre 2009.
- D. Lgs. n. 267/2000;
- art. 4 del D.M. 1444/1968;
- L.R. 14/82
- Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il PUC e le N.T.A. vigenti;
- il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

PREMESSA

- questa Amministrazione, in attuazione delle linee programmatiche approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21/06/2024, intende promuovere la realizzazione di un nuovo istituto scolastico di istruzione primaria nel territorio comunale;
- nel Comune di Striano, l’attuale scuola primaria è ubicata all’interno di un immobile originariamente realizzato nell’ambito degli interventi di ricostruzione post-sisma previsti dalla Legge n. 219/1981. Tali interventi hanno portato alla realizzazione di numerose strutture pubbliche e alloggi, costituenti il cosiddetto “*comparto ex 219/81*”. Tra questi, un edificio era inizialmente destinato ad ospitare un centro socio-sanitario;
- a seguito della sopravvenuta inagibilità dello storico edificio scolastico di Piazza D’Anna, l’immobile precedentemente destinato a centro socio-sanitario è stato negli anni scorsi adattato per ospitare temporaneamente la scuola primaria, privo dei locali mensa, palestra e idonei ambienti laboratoriali;
- alla luce di ciò, l’Amministrazione comunale ha inteso, sin da subito promuovere, la costruzione di un nuovo edificio scolastico destinato alla scuola primaria, moderno, sicuro, inclusivo e dotato di tutti i comfort necessari a garantire un ambiente educativo adeguato alle esigenze delle nuove generazioni e attrezzato con spazi multidisciplinari, palestra, mensa e ambienti dedicati alle attività laboratoriali;
- a tal fine, ed anche con l’intento di avviare un più ampio processo di rigenerazione urbana di un’area oggi fortemente degradata, è stata individuata come futura sede del nuovo edificio scolastico un’area ubicata all’interno del comparto “*ex 219/81*”, in posizione prossima all’attuale sede dell’istituto primario;
- in coerenza con tali obiettivi programmatici, con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 04/04/2025, l’Amministrazione ha fornito all’Ufficio Tecnico specifico indirizzo per partecipare ad un bando pubblico volto ad ottenere risorse economiche, mediante un contributo regionale, finalizzate proprio alla realizzazione di nuovi istituti scolastici denominato “*Scuola viva*”;

- tra i criteri di esclusione o di non finanziabilità degli interventi previsti all'art 4 lettera k) del Bando pubblico regionale "Scuola viva" di cui sopra, è prevista la seguente condizione :
k) interventi non conformi allo strumento urbanistico, ad eccezione dei casi in cui l'Ente abbia ritualmente adottato, nelle forme della vigente legislazione, la relativa variante puntuale;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO che

- la realizzazione di un nuovo istituto scolastico di istruzione primaria contribuisce all'ampliamento delle destinazioni funzionali pubbliche, in linea con gli obiettivi di qualità urbana e sostenibilità ambientale già propri dello strumento urbanistico vigente, come evidenziato nella documentazione di redazione del Piano Urbanistico Comunale (*cfr. Relazione 01 _Atti di Programmazione del PUC, paragrafo 3.4*);
- l'area individuata in premessa risulta, secondo le previsioni del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), classificata come "Zona di Recupero di Ambiti Urbani di Particolare Rilevanza Pubblica – Comparti di Rigenerazione Urbana _ CR1: Parco Verde in via Farricella", destinata ad accogliere varie attrezzature pubbliche, tra cui anche quelle funzionali allo svolgimento delle attività connesse al Carnevale Strianese;

TENUTO CONTO che

- l'immobile denominato "Cittadella del Carnevale" è attualmente in fase di realizzazione su un'altra area del territorio comunale, anch'essa classificata, ai sensi del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), come "Zona di Recupero di Ambiti Urbani di Particolare Rilevanza Pubblica – Comparti di Rigenerazione Urbana _ CR2: Area su via Poggiomarino", destinata appunto ad accogliere la suddetta struttura tematica;
- sull'area individuata da questa Amministrazione per la futura realizzazione del nuovo istituto scolastico primario, sono stati già demoliti i due fabbricati dismessi ed è quindi in fase di ultimazione l'intervento denominato "Realizzazione di una food forest con contestuale demolizione di alcuni immobili facenti parte del comparto alloggi ex 219/81 in Striano (NA)";

CONSIDERATO

- al fine di poter programmare, in un prossimo futuro, la realizzazione del nuovo istituto scolastico di istruzione primaria, si rende necessario procedere con l'adozione di un'apposita variante normativa al vigente strumento urbanistico comunale (P.U.C.);
-
- l'area individuata ricade all'interno di un ambito urbano esistente, delimitato e consolidato - il cosiddetto comparto "ex 219/81"- la cui configurazione e grandezza non consente il rispetto dell'ampiezza minima del lotto prevista dal D.M. 18 dicembre 1975, recante *Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica*; e che, all'interno di tale ambito territoriale, non risultano individuabili ulteriori aree idonee da destinare a servizi per l'istruzione;

RICHIAMATO l'art. 2.1.2. del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica) che prescrive che "*L'ampiezza minima, che ogni area deve avere, è prescritta nella tabella 2, salvo che, qualora ricorrano eccezionali motivi, non sia diversamente prescritto in sede di approvazione dei piani urbanistici*".

RICHIAMATO l'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Urbanistico Comunale, relativo alla **Zona G1 – Aree per l'istruzione**, che disciplina le modalità di utilizzo e le destinazioni d'uso ammissibili all'interno delle aree destinate a servizi scolastici e formativi;

DATO ATTO al fine di perseguire gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, si rende necessario:

- **definire** per l'area individuata, un nuovo *comparto di attrezzature pubbliche scolastiche* denominato **C_SG9** destinato a **ZONA Gn- Aree per l'istruzione**;
- **prescrivere diversamente** l'ampiezza minima del lotto dai limiti previsti dallo stesso articolo, comma 2, **in coerenza** con quanto indicato all'art. 2.1.2. del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 e dalla allegata tabella 2, integrando conseguentemente l'art. 39 (Zona G1: aree per l'istruzione) delle NTA, in quanto per il nuovo Comparto individuato **C_SG9** in considerazione dell'impossibilità di rispettare i parametri dimensionali previsti dal suddetto DM, in quanto l'ampiezza minima non può essere rispettata;
- **integrare** per il nuovo comparto **C_SG9**(*attrezzature pubbliche scolastiche*) così come individuato, le N.T.A. vigenti con il seguente articolo:

Art. 39 bis – Zona G1: aree per l'istruzione - attrezzature pubbliche scolastiche - comparto C_SG9;

1. Comprende un'area da destinare ad attività scolastica pubblica quale scuola dell'obbligo, ovvero destinata all'integrazione degli spazi di pertinenza delle stesse. Altre destinazioni d'uso sono ammesse nella misura in cui risultino integrate con la funzione principale scolastica.

2. Nella zona comparto C_SG9, il PUC si attua mediante l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale dei relativi interventi, progettati nel rispetto delle normative vigenti, con l'obbligo di rispettare i seguenti limiti:

ampiezza minima del lotto mq 5.600,00, in coerenza con quanto indicato all'art. 2.1.2. del D.M. 18/12/1975 - tabella 2;

altri indici di riferimento: vedi "D.M. 18/12/1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica)";

Si allega alla presente :

- 1. Tav. unica - Grafico di variante area attrezzature pubbliche scolastiche (nuovo comparto C SG9);**
- 2. Scheda aggiornata comparti;**

Striano li 14/04/2025

IL RUP

Arch. Vittorio Celentano